



# CITTÀ DI VIMERCATE

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Ordinanza N. 51  
Data di registrazione 21/05/2020

**OGGETTO: RIAPERTURA DI TUTTI I PARCHI , LE AREE VERDI E LE AREE CANI COMUNALI DAL 23 MAGGIO 2020 ED INDIVIDUAZIONE LIMITAZIONI COMPORTAMENTALI**

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

## IL SINDACO

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione Mondiale della sanità ha dichiarato il 30 gennaio 2020 l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTO** il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19';

**VISTA** la ordinanza adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020;

**VISTO** il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;

**VISTE** le successive ordinanze adottate dal Ministero della Salute del 23 febbraio 2020 e del 20 marzo 2020;

**VISTI** il DPCM del 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili all'intero territorio nazionale;

**CONSIDERATO** che i parchi e le aree di verde attrezzato e le aree cani comunali costituiscono un importante elemento attrattore di un numero rilevante di persone, proprio in considerazione della caratteristica di socialità ed aggregazione che le stesse rappresentano;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza Sindacale n.170 dell'11 marzo 2020, con la quale per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, si è disposta la chiusura e il divieto assoluto di ingresso di persone di tutti i parchi , le aree verdi e le aree cani comunali sino all'adozione di nuovo provvedimento sindacale;

**VISTI** i successivi DPCM dell'11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili all'intero territorio nazionale, in particolare il più recente, che detta – in particolare all'Allegato 8 – punto 1 - le norme per l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici;

**RICHIAMATE** le Ordinanze del Presidente di Regione Lombardia n.528 dell'11 aprile 2020 e n.457 del 17 maggio 2020 aventi ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", che dà disposizioni operative sulla presenza di persone in luoghi pubblici;

**CONSIDERATO** che risulta possibile l'apertura di parchi ed aree verdi, con particolari limitazioni comportamentali, in quanto la loro riapertura rappresenta indubbiamente un fatto positivo per il recupero di un equilibrio psicologico e fisico che ha risentito delle prescrizioni che hanno impedito di uscire di casa,

**PRESO ATTO** dell'indirizzo espresso dal Centro Operativo Comunale ;

**AI SENSI** dell'art.191 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

**VISTI** Gli art. 50 comma 5° del decreto Legislativo 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale

### **ORDINA**

1. la revoca dell'Ordinanza Sindacale n.170 dell'11 marzo 2020;
2. la riapertura di parchi, aree verdi e aree cani (così come definiti dal regolamento comunale di tutela del verde vigente) a partire dal 23 maggio 2020 e sino all'adozione di nuovo provvedimento sindacale, agli orari indicati nell'Ordinanza Sindacale n.44 del 24 maggio 2017, con le seguenti limitazioni:
  - a. l'accesso del pubblico è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  - b. tutte le persone che accedono devono essere dotate di mascherine (o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani), se di età superiore ai 3 anni, ad eccezione dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori;
  - c. rimangono chiusi al pubblico i bagni pubblici dei Parchi Gussi e Sottocasa;
  - d. è consentito l'accesso ai minori, anche assieme ai familiari o a persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, anche alle aree gioco, gioco nel rispetto del limite di età prescritto per l'utilizzo delle attrezzature, per svolgere attività ludica o ricreativa:
    - con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto dei 14 anni oppure fino a 17 anni con patologie NPI, fragilità, cronicità, (in caso di ragazzi di almeno 14 anni, non è necessario l'accompagnatore adulto, mentre si attribuisce al ragazzo stesso la responsabilità di mantenere il distanziamento fisico);

- con l'obbligo, in caso di bambini da 0 a 3 anni, di utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte dell'adulto accompagnatore ;

### **AVVERTE**

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, fatto salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 4 del D.L n. 29/2020.

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della L. 07/08/1990 n°241, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo (06.12.1971 n. 1034) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione ed in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

### **DISPONE**

1. la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune sino all'adozione di nuovo provvedimento sindacale. Si dispone, altresì, che alla presente ordinanza debba essere data ampia diffusione.
2. che gli organi investiti di funzioni di polizia Amministrativa come individuati dal comma 4 dell'articolo 13 della legge 689/1981 (ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria) legittimati ad operare sul territorio di Vimercate (Carabinieri - Corpo di Polizia Locale di Vimercate ecc.) svolgano funzioni di verifica del rispetto della presente ordinanza;
3. di trasmettere il presente provvedimento a:
  - Presidenza Regione Lombardia
  - Prefettura di Monza e Brianza;
  - Comando Stazione Carabinieri di Vimercate
  - Comando di Polizia Locale;
  - Ats di Monza e Brianza

**SARTINI FRANCESCO**  
(atto sottoscritto digitalmente)